

# ASSOCIAZIONE BAMBINO GESÙ ONLUS

## STATUTO ASSOCIATIVO

25 Giugno 2018

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BAMBINO GESÙ – ONLUS"

### ART. 2 – QUALIFICAZIONI

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare la denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Ottenuta l'iscrizione all'istituendo Registro del Terzo Settore, l'Associazione sostituirà l'acronimo "ONLUS" con l'acronimo "Ente del Terzo Settore" o "ETS" ai sensi del Codice del Terzo Settore. Tale acronimo sarà indicato nella denominazione sociale e sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Alla Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 ed è iscritta presso il Registro della Prefettura di Roma al n. 735/2010.

### ART. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, per ora in Lungotevere delle Navi n. 19, int. 5.

Il trasferimento della sede legale fuori del Comune di Roma è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Il trasferimento della sede legale entro il Comune di Roma non costituisce una modifica statutaria ed è competenza del Consiglio Direttivo che assolve gli eventuali obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali.

### ART. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

### ART. 5 – SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende sostenere e potenziare l'attività assistenziale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS in ambito sanitario e scientifico.

In particolare l'Associazione orienta la propria attività caritativa al sostegno dello sviluppo dell'assistenza sanitaria svolta dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in favore di tutti i suoi pazienti, tra i quali innanzitutto:

- i minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- i minori che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano problemi derivanti dal loro stato psico-fisico;
- i minori stranieri e, segnatamente, i minori provenienti dai paesi in via di sviluppo.

Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- a. promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza dei minori svantaggiati, nonché a richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e delle Regioni, affinché la programmazione sanitaria si orienti a tutelare i pazienti in età pediatrica più svantaggiati;
- b. collaborare con i predetti organismi per la definizione di adeguati indirizzi programmatici ed operativi;

- c. assumere la gestione ed eventualmente la titolarità di strutture abitative da destinare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che vi potrà accogliere i familiari o chi esercita la potestà parentale dei minori degenti nell'Ospedale Bambino Gesù che non siano residenti in Roma, nonché i minori stessi che necessitino di un periodo di convalescenza;
- d. promuovere e sostenere le attività di volontariato dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù finalizzate all'assistenza dei bambini e delle loro famiglie e allo svolgimento di corsi di formazione professionale per i volontari stessi, nonché di attività integrative scolastiche e ricreative, in favore dei medesimi bambini in condizione di svantaggio;
- e. promuovere attività editoriali - in forma non imprenditoriale - a supporto delle attività di studio, ricerca e sperimentazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nonché per agevolarne la diffusione/comunicazione;
- f. sostenere le iniziative umanitarie dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù destinate a fornire aiuto e sostegno in ambito sanitario ai paesi in via di sviluppo;
- g. svolgere un'azione di promozione e diffusione delle attività dell'Associazione;
- h. promuovere la raccolta di fondi destinati a sostenere e favorire le attività assistenziali dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ai fini della iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e aventi ad oggetto:

- i. le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 129;
- ii. gli interventi e i servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200, n. 328 e successive modificazioni;
- iii. l'organizzazione e la gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- iv. ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali o formativi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse dalle attività statutarie di interesse generale a condizione che siano ad esse secondarie e strumentali e conformi ai limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 6 – I RAPPORTI CON L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'**

Per la qualità di Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonché per la sensibilità alle problematiche della solidarietà e dell'accoglienza che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha costantemente dimostrato promuovendo attività di solidarietà e mettendo la propria esperienza e le proprie energie professionali, materiali ed economiche a disposizione di coloro che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso, gruppo d'appartenenza e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una situazione di bisogno, l'Associazione riconosce nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il soggetto più qualificato al fine di meglio garantire la cura e il sostegno dei minori svantaggiati e dei loro familiari.

Per le suddette ragioni l'Associazione intende mettere a disposizione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i mezzi di cui dispone in un'ottica di corresponsabilità e comune servizio per il bene dei minori che necessitano di cure.

L'Associazione stabilisce con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un rapporto esclusivo di cooperazione nella realizzazione dello scopo statutario.

## SEZIONE II – SOCI

### ART. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire Soci dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità.

L'ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, a seguito della presentazione della domanda, di una formale accettazione delle norme statutarie e del versamento della quota associativa.

### ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

### ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto:

- (a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- (b) di partecipare all'assemblea.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci o rendiconti e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### ART. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso volontario, esclusione o decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento.

La esclusione del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge, quando intervengano cause di incompatibilità con la qualifica di socio o per reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento. Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio al Collegio di Controllo entro un mese dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino al pronunciamento del Collegio stesso.

In qualsiasi caso di scioglimento del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **ART. 11 – CATEGORIE DEI SOCI**

Oltre ai soci Ordinari, sono previsti i Soci Promotori ed i Soci Volontari.

#### **ART. 12 – SOCI PROMOTORI**

Sono soci Promotori tutti i firmatari dell'atto costitutivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo può nominare fra i soci ordinari un numero di soci promotori non superiore a tre, da scegliersi tra coloro che si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'Associazione.

Dette nomine sono sottoposte alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci previa acquisizione del parere favorevole del Collegio di Controllo.

#### **ART. 13 – SOCI VOLONTARI**

Il socio volontario è la persona fisica che si adopera fattivamente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, opera in modo gratuito senza alcun vantaggio economico, condividendo i valori etici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il Consiglio Direttivo emetterà un Regolamento che stabilirà i criteri specifici per ottenere la qualifica di socio volontario al quale gli stessi devono obbligatoriamente attenersi.

### **SEZIONE III - ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 14 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo (eventuale);
- il Collegio di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono riservate ai soci e ricoperte a titolo gratuito, salvo diversa e motivata delibera assunta dall'Assemblea dei soci.

#### **ART. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

15.1 - All'Assemblea partecipano tutti i soci.

Ogni socio dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio di Controllo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

15.2 – L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei soci e di un quarto dei soci promotori e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approva i bilanci o rendiconti annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- c) nomina i componenti del Collegio di Controllo;
- d) ratifica le nomine dei Soci Promotori eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- e) ratifica le nomine dei Consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio Direttivo;
- f) ratifica le nomine dei componenti eventualmente cooptati dal Collegio di Controllo;
- g) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
- h) approva le direttive e i programmi generali dell'Associazione nonché le attività svolte dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio sociale;
- i) nomina il Revisore legale.

15.3 – L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci comprensiva di almeno un quarto dei soci promotori, sia in prima che in seconda convocazione.

Se necessario, si provvederà a convocare l'Assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso costituita qualunque sia il numero dei soci presenti purché sia presente almeno un quinto dei soci promotori. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

15.4 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, viene chiamato a presiederla il vice-Presidente (se nominato), ovvero il più anziano di età fra i Consiglieri presenti.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione del Consiglio Direttivo affissa presso la sede dell'Associazione ovvero da inviarsi a mezzo di posta elettronica con preavviso di almeno 8 giorni.

La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

## **ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

16.1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 5 a 15, che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea elegge almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione eventualmente designati dall'Ospedale Bambino Gesù e ciò in considerazione del rapporto di stretta collaborazione che l'Associazione intende stabilire con l'Ospedale medesimo per la realizzazione dello scopo statutario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida, promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- (a) delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- (b) provvede alla gestione economica e finanziaria predisponendo un bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea corredato dai pareri del Collegio di Controllo e del Revisore legale se nominato;
- (c) stabilisce l'ammontare della quota associativa da versare una tantum all'atto dell'acquisto della qualità di socio;
- (d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- (e) approva gli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione medesima e le sue modifiche.

16.2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono validamente costituite quando sia presente almeno un quarto dei componenti, di persona o anche per conferenza telefonica.

Alle riunioni devono intervenire i componenti del Collegio di Controllo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Di tutte le riunioni è redatto un sintetico verbale con evidenza delle delibere assunte.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente per tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata dal Consiglio.

Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti o in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi o in loro mancanza, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei Consiglieri cooptati sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica devono al più presto convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi Consiglieri nominati dall'Assemblea durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Ove il Consiglio non provveda alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i Consiglieri, l'Assemblea, per la loro sostituzione, deve essere convocata dal Collegio di Controllo.

#### **ART. 17 – IL PRESIDENTE**

Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, rieleggibile alla scadenza del mandato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio nonché di fronte ai terzi.

Il Presidente

- coordina l'attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni,
- prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione;
- è tenuto a riferire al Consiglio con le modalità più rapide e convenienti almeno una sintesi dei provvedimenti stessi.

#### **ART. 18 – COMITATO ESECUTIVO E CONSIGLIERI DELEGATI**

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Può inoltre delegare alcune delle attribuzioni del Presidente ad uno o più dei suoi componenti.

Possono pertanto essere nominati, ad esempio: il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e valuta il generale andamento della gestione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della attività e riferiscono al Consiglio Direttivo ed al Collegio di controllo, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate.

#### **ART. 19 – COLLEGIO DI CONTROLLO**

19.1 – Il Collegio di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea elegge almeno uno dei membri del Collegio tra i soggetti eventualmente designati dall'Ospedale Bambino Gesù.

Il Collegio di Controllo elegge nel proprio seno un Presidente.

19.2 – Al Collegio di Controllo è affidato il controllo della gestione dell'Associazione ed è garante dell'osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento monitorando, altresì, l'osservanza da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto disposto dall'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Esso decide, inoltre, a norma dell'art. 10, comma 5, sulla esclusione dei soci.

Il Collegio è competente a dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e l'Associazione o fra i soci.

In tali evenienze, il Collegio decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.



Il Collegio rende altresì il parere indicato all'art. 24.

A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

I membri del Collegio durano in carica per un triennio e sono rinnovabili.

19.3 – Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di 2 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, di persona o per conferenza telefonica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le delibere assunte dal Collegio sono oggetto di verbalizzazione e poi trascritte sul libro sociale

19.4 – Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama, quali successori, i membri supplenti, dando priorità al più anziano di età; in caso di loro indisponibilità, il Collegio provvede mediante cooptazione.

La nomina dei membri cooptati sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci.

## **SEZIONE IV– PATRIMONIO, RENDICONTO, ADEMPIMENTI, CONTROLLI**

### **ART. 20 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- (a) quote associative versate una tantum dai soci;
- (b) contributi in danaro da chiunque erogati;
- (c) contributi in danaro da chiunque erogati, con vincolo di destinazione;
- (d) lasciti testamentari;
- (e) beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ricevuti in donazione;
- (f) proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse nonché dei proventi derivanti dall'esercizio di attività di interesse generale e delle attività diverse dalle attività di interesse generale che siano strumentali e secondarie rispetto a quest'ultime in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- (g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto.

### **ART. 21 – EROGAZIONI VINCOLATE, DONAZIONI E LASCITI**

Le erogazioni liberali in danaro con vincolo di destinazione e le donazioni di beni mobili ed immobili devono essere accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione e sul loro trattamento in bilancio, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari seguono le medesime regole e sono accettati con beneficio d'inventario.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

### **ART. 22 – INVESTIMENTI ED IMPIEGHI**

In conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione si impegna ad impiegare il proprio patrimonio, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo costituisce un Fondo di Dotazione a fronte degli investimenti ritenuti utili e per gestire possibili imprevisti.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione nonché dei fondi o delle riserve.

#### **ART. 23 – REGOLE FISCALI**

L'Associazione ritiene che l'attività esercitata non può essere considerata commerciale ai fini tributari.

Ritiene in particolare che le clausole del presente Statuto confermino tale intento.

Per quanto occorrer possa, l'Associazione attesta anche in questa sede l'intenzione di volersi conformare alle clausole oggi richieste dal legislatore ed in particolare dall'art. 148, comma 8, TUIR e dunque di voler recepire:

- (a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- (b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- (c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- (d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- (e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- (f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

#### **ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo, redige il bilancio o rendiconto annuale.

Entro e non oltre il 30 aprile il bilancio o rendiconto annuale è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione, accompagnato dal parere del Collegio di controllo e del Revisore legale (se nominato).

Il progetto di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) per esercizio, l'Associazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, in conformità alla modulistica da definirsi ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Divenuto operativo il Registro del Terzo Settore e ottenuta l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l'Associazione avrà l'obbligo di depositare presso il Registro del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale da redigersi secondo le linee guida da definirsi ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1.000.000,00 (unmilione/00) di Euro

#### **ART. 25 – ATTREZZATURE INFORMATICHE**

L'Associazione comunica con gli associati e con i terzi privilegiando i più moderni strumenti informatici e mediatici.

Ogni informazione sull'attività associativa, ogni documento legale che riguarda l'Associazione sono diffusi tramite il Sito web ufficiale: <http://www.associazionebambinogesu.org/>

Ogni comunicazione che i terzi vogliono inviare alla Associazione va indirizzata alle caselle di posta elettronica – ordinaria o PEC – indicate nel sito.

Il Presidente è responsabile di tutti i suddetti strumenti, ne possiede e custodisce le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare tale responsabilità ad altro Consigliere per un periodo determinato.

#### **ART. 26 – IL REVISORE LEGALE**

L'Assemblea nomina un Revisore iscritto nell'apposito registro.

Al Revisore legale spetta il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e rendere il parere previsto dall'art. 24 del presente Statuto e da sottoporre all'Assemblea dei soci. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

La carica di revisore ha durata massima di tre esercizi ed è rinnovabile.

#### **ART. 27 – ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI**

Il Consiglio Direttivo – di intesa con il Collegio di Controllo – valuta periodicamente l'opportunità:

- di adeguare il sistema di delega dei poteri conferiti (nomina del Vice presidente, del Tesoriere, del Segretario amministrativo, ovvero del Comitato esecutivo);
- di calibrare adeguatamente la qualità della informativa contabile;
- di determinare l'intensità delle verifiche richieste al Collegio di Controllo;
- di nominare il revisore legale.

Le conclusioni raggiunte possono essere illustrate in una apposita sezione del rendiconto annuale, dedicata appunto alla valutazione della adeguatezza della struttura amministrativa ed organizzativa, rispetto alla complessità dell'attività associativa svolta ed attesa.

## SEZIONE V - NORME FINALI E TRANSITORIE

### **ART. 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge, ovvero su proposta del Consiglio Direttivo, supportata dal conforme parere del Collegio di Controllo e sottoposta al voto dell'Assemblea straordinaria.

Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori, definire i loro poteri e stabilire i criteri della liquidazione.

Gli eventuali beni residui saranno devoluti insindacabilmente all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legge e previo parere dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, salvo che la legge e il Codice del Terzo Settore impongano una diversa destinazione.

### **ART. 29 – REGOLAMENTO**

Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l'Associazione potrà essere disciplinata nel suo funzionamento da uno o più Regolamenti interni da emanarsi dal Consiglio Direttivo per individuare i criteri operativi che informeranno la gestione dell'Associazione.

### **ART. 30 – NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro del Terzo Settore, continuerà a trovare applicazione la Normativa ONLUS (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nell'anagrafe delle ONLUS.

L'efficacia delle clausole del Codice del Terzo Settore contenute nel presente Statuto è sospensivamente condizionata al decorrere del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Alla decorrenza del suddetto termine è, altresì, risolutivamente condizionata l'efficacia delle clausole relative alla Normativa ONLUS contenute nel presente Statuto che siano incompatibili con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.